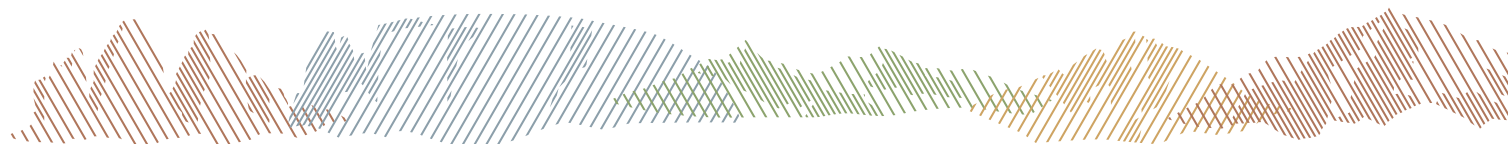


Protezione del raccolto
con sguardo al futuro



Hagelschutzkonsortium
Condifesa Bolzano



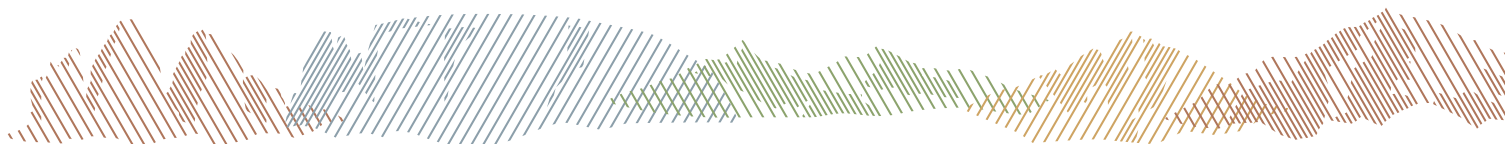
Assicurazione grandine

Condizioni e scadenze 2026

Condifesa Bolzano, 06.03.2026



Hagelschutzkonsortium
Condifesa Bolzano



Contatto

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Tel. 0471 256028

info@hagelschutzkonsortium.com

www.hagelschutzkonsortium.com



Hagelschutzkonsortium



hsk_bz



Hagelschutzkonsortium Südtirol - Condifesa Bolzano



Tariffa assicurativa:

vedere sito internet

www.hagelschutzkonsortium.com



finanziato dall'Unione Europea

Colophone

Editore:
Consorzio Provinciale per la
difesa delle colture agrarie dalle
avversità atmosferiche Bolzano

Grafica e layout:
effektiv di Wolfgang Prast
www.effektiv.it

Foto: Fabian Dalpiaz, Archivio Condifesa
Bolzano, Adobe Stock Foto

Stampa: Fotolitho Varesco
www.varesco.it

Indice

	1	Assicurazione grandine 2026	4
	2	Requisiti per la polizza agevolata	5
	2.1	Iscrizione alla Camera di Commercio & e-mail certificata PEC	
	2.2	Fascicolo LAFIS	
	2.3	Adesione al Condifesa	
	2.4	Mandato al Centro di assistenza agricola (ufficio CAA)	
	3	Domanda	6
	3.1	Manifestazione d'interesse 2026	
	3.2	Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR)	
	3.3	Prefinanziamento del contributo UE	
	4	Der AgriCat	8
	4.1	Accesso ad AgriCat	
	4.2	Richiesta di indennizzo dal fondo AgriCat	
	4.3	Indennizzo da AgriCat	
	5	Certificato assicurativo	9
	5.1	Dati riguardanti la superficie	
	5.2	Informazioni varietali & prezzi	
	5.3	Comune di produzione e modello di assicurazione	
	6	Assicurazione	10
	6.1	Tipologie e modelli di assicurazione	
	6.2	Tipologia di assicurazione PLURI	
	6.3	Tipologia di assicurazione MULTI	
	6.4	Fondo di solidarietà del Condifesa	
	6.5	Assicurazione del raccolto sotto rete antigrandine	
	6.6	Combinazione di superfici con e senza rete antigrandine	
	6.7	Montaggio di reti antigrandine durante la campagna assicurativa	
	6.8	Assicurazione della struttura antigrandine	
	6.9	Assicurazione degli impianti produttivi	
	6.10	Assicurazione del raccolto sotto impianto antibrina	
	7	Condizioni	12
	7.1	Prodotti assicurabili	
	7.2	Decorrenza delle garanzie	
	7.3	Scadenza dei premi assicurativi	
	7.4	Modifica di contratti già stipulati	
	7.5	Riduzione della quantità assicurata	
	7.6	Stipula dell'assicurazione dopo che si è verificato un danno	
	7.7	Franchigia	
	7.8	Franchigia per la viticoltura	
	7.9	Franchigia per le ciliegie e albicocche	
	7.10	Limiti d'indennizzo	
	7.11	Perdita di qualità dell'uva da vino	
	7.12	Ripulitura delle uve	
	7.13	Prezzi e Valori Standard „Standard Value“	
	8	Stima del danno	15
	8.1	Denuncia di un danno	
	8.2	Esito della stima del danno	
	8.3	Esito della stima senza firma dell'assicurato	
	8.4	Perizia d'appello	
	8.5	Costi della perizia d'appello	
	8.6	Esito della perizia d'appello	
	8.7	Perizia non accettata senza richiesta d'appello	
	8.8	Calcolo del risarcimento	
	8.9	Erogazione del risarcimento	
		Tabella di valutazione	16
		Prospetto modelli di assicurazione	17



Assicurazione grandine 2026

Dal 6 marzo fino al 30 aprile si possono stipulare le assicurazioni.

Dal 6 marzo si possono stipulare le assicurazioni e utilizzare le garanzie. Come per il 2025, anche quest'anno sussiste la possibilità di richiedere un contributo EU per la sovvenzione dei costi assicurativi. La politica agricola comune PAC 2023/2027 tramite il regolamento CE 2115/2021 Art. 76, prevede contributi annui per l'assicurazione contro le avversità atmosferiche. Per tutte

le produzioni vegetali (frutta, ortaggi, uva, ecc.) è previsto un contributo massimo del 70% sulla spesa ammessa in caso di rispetto di una soglia di danno del 20%. Per le strutture – reti antigrandine e impianti produttivi – il contributo massimo concedibile è del 50% della spesa ammessa.



Requisiti per la polizza agevolata

Per poter beneficiare della polizza assicurativa agevolata, l'azienda agricola deve soddisfare prima della stipula i seguenti requisiti:



2.1

Iscrizione alla Camera di Commercio & e-mail certificata PEC

Tutte le aziende, devono registrare l'attività agricola, sia come attività principale o secondaria all'Agenzia delle Entrate, nonchè alla Camera di Commercio. Inoltre, il possesso di un **indirizzo e-mail certificato PEC e l'iscrizione nel Registro delle imprese (REA)** sono requisiti obbligatori. L'indirizzo e-mail PEC deve essere notificato al Condifesa e alla Camera di Commercio. A questo riguardo rivolgetevi al vostro centro di assistenza fiscale o commercialista.

2.2

Fascicolo LAFIS

Gli agricoltori che intendono stipulare una polizza agevolata devono essere iscritti e le colture che si intendono assicurare devono essere correttamente riportate nel fascicolo LAFIS.

Ad esempio: se si vogliono assicurare 1.000 m² di pere, nel LAFIS devono essere riportati 1.000 m² di pere.

2.3

Adesione al Condifesa

Per poter stipulare l'assicurazione tramite la polizza collettiva del Condifesa, l'azienda agricola dev'essere socia del Consorzio. La polizza collettiva predisposta con le compagnie di assicurazione soddisfa tutte le condizioni per poter accedere ai contributi UE. Inoltre, il Condifesa effettua la trasmissione telematica all'organismo pagatore AGEA dei certificati assicurativi stipulati dall'assicurato e anticipa i contributi UE attesi. Infine il Consorzio rappresenta,

in quanto contraente assicurativo per il socio, il primo soggetto di riferimento per informazioni sui modelli assicurativi e sulle perizie dei danni.

2.4

Mandato al Centro di assistenza agricola (ufficio CAA)

Dato che la domanda di contributo per la polizza agevolata dev'essere presentata in via telematica, deve passare tramite un Centro di assistenza agricola (ufficio CAA). In Alto Adige svolgono tale funzione il **Bauernbund Service Srl e Impresa Verde della Coldiretti**. Tramite l'ufficio CAA dev'essere trasmessa, prima della stipula dell'assicurazione, la "Manifestazione d'interesse 2026".



Per la campagna assicurativa 2026, è possibile ottenere contributi UE sull'assicurazione agevolata contro la grandine, in misura massima del 70% della spesa ammessa per tutti i modelli di assicurazione, ad eccezione delle strutture, per le quali si può richiedere al massimo il 50%. Tuttavia, è importante sottolineare che, a causa del costante aumento dei volumi assicurativi e, di conseguenza, dei premi, le sovvenzioni saranno sufficienti a coprire all'incirca il 50% dei costi assicurativi riconosciuti. I contributi UE vengono erogati direttamente agli agricoltori assicurati. Pertanto, le domande devono essere presentate direttamente dall'agricoltore, tramite il centro di assistenza agricola di fiducia (ufficio CAA), all'organismo pagatore AGEA di Roma.

3.1

Manifestazione d'interesse 2026

Prima della stipula dell'assicurazione dev'essere presentata tramite il servizio CAA di fiducia la Manifestazione d'interesse:

- per tutti i soci che nel 2024 e/o 2025 hanno stipulato un'assicurazione contro la grandine e sono soci del Condifesa, la Manifestazione d'interesse è predisposta, per loro conto e in modo automatico, a cura dei due servizi CAA altoatesini;
- gli agricoltori che non sono ancora soci del Condifesa o che nel 2024 e 2025 non hanno stipulato una polizza, i subentranti o le aziende start-up **devono presentare** la Manifestazione d'interesse direttamente al servizio CAA competente prima della stipula dell'assicurazione e mettersi in contatto con il Condifesa;
- gli agricoltori che affidano la gestione della loro domanda a un servizio CAA esterno alla provincia di Bolzano **devono presentare** la Manifestazione d'interesse direttamente al servizio CAA di fiducia.

3.2

Piano di Gestione Individuale del Rischio PGIR (ex PAI) e valore unitario standard (Standard Value)*

Con il Piano nazionale di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2021 è stato semplificato il calcolo dei contributi e quindi la relativa concessione. Tale sistema rimane in vigore anche per la campagna assicurativa 2026! Invece di calcolare il contributo sulla quantità media prodotta per ogni produzione vegetale negli ultimi 3 o 5 anni, tolti il valore più alto e quello più basso, sono stati definiti, come da Allegato 4 al PGRA 2026, i cosiddetti valori unitari standard per ettaro. Se il valore assicurato di un prodotto rientra in questi valori standard (Euro/ha), all'agricoltore viene erogato una sovvenzione sul premio amesso a contributo. I fondi necessari per la contribuzione saranno presumibilmente sufficienti a sovvenzionare il 50 % dei costi assicurativi riconosciuti, come nello scorso anno.

Secondo indicazioni del Ministero/ISMEA, il Piano di Gestione Individuale del Rischio PGIR (ex PAI) continua a rappresentare la base per il calcolo del contributo. Mentre fino al 2020 oltre alle superfici da assicurare si dovevano dichiarare anche le quantità massime sovvenzionate, nei prossimi anni, il Piano di Gestione Individuale del Rischio - PIGR (ex PAI) conterrà anche tutti i dati di produzione oltre alle superfici coltivate e costituirà quindi la base per la stipula dell'assicurazione. Di conseguenza, l'agricoltore dovrà indicare anche il valore assicurato per ogni coltura.

Importante è sottolineare che nessuna delle polizze agevolate può superare il valore standard ad ettaro! Se il valore standard viene comunque superato, l'assicurato rischia di perdere il diritto alla sovvenzione sul premio assicurativo agevolato. Con il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2026 è stata abolita la possibilità di documentare il valore assicurato eccedente tramite adeguata documentazione (fatture di vendita, bolle di consegna, documenti di consegna, ecc.)

ATTENZIONE: Tutti gli agricoltori che assicurano tramite la polizza collettiva del consorzio devono mantenere il loro valore assicurato entro i limiti previsti dai valori standard stabili da ISMEA, affinché la polizza agevolata venga riconosciuta come tale. Per il valore assicurato che supera il valore standard per ettaro, deve essere stipulata una polizza integrativa privata, che deve essere registrata nella polizza agevolata in conformità alle disposizioni di legge (art. 2.3, comma III del PGRI 2026) e i cui dati devono essere trasmessi al Ministero dell'Agricoltura/ AGEA.

I cosiddetti valori standard principali sono pubblicati all'indirizzo www.hagelschutzkonsortium.com



3.3

Prefinanziamento del contributo UE

Anche per il 2026 il Condifesa prevede il prefinanziamento ai propri soci del contributo UE. Come negli anni passati il Consorzio verserà entro il 27 novembre 2026 (se non previsto diversamente dal Ministero) alle compagnie di assicurazione l'intero premio assicurativo e anticiperà la quota del 50% dei costi assicurativi per le polizze vegetali contro danni atmosferici. In autunno 2026, l'agricoltore assicurato dovrà quindi pagare il 50% dei costi assicurativi più il supplemento per coprire i costi degli interessi sull'anticipo del pagamento (circa il 4-5%) come definito dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea Generale.

Per le polizze assicurative con sovvenzione statale (polizze struttura), a partire dall'effettua più il Condifesa non effettua più alcun anticipo, questo perché l'erogazione dei contributi procede lentamente ed i costi di un anticipo (circa il 4-5%) sono di gran lunga superiori al costo delle stesse polizze (1,5-3%). Per questa tipologia di polizze il Condifesa andrà ad incassare in autunno 2026 il 100% del costo assicurativo. Tuttavia, continueremo a seguire e sostenere

l'agricoltore nella richiesta del contributo statale (fino a un massimo del 50%).

Accettando le condizioni di cui al "Allegato al certificato d'assicurazione", il socio s'impegna a restituire per intero al Consorzio l'importo anticipato immediatamente dopo aver ricevuto il contributo UE. L'importo anticipato dev'essere restituito anche nel caso in cui non sia stato riconosciuto, o sia stato riconosciuto parzialmente il contributo. La richiesta dell'importo intero prefinanziato riguarda comunque anche i casi in cui il socio abbia presentato una richiesta/prenotazione di atto di 'Riesame', per insoddisfazione di quanto liquidato, a titolo di contributo, dall'ente Pagatore. Lo stesso vale per la quota dei costi per il valore assicurato che supera il valore standard (Standard Value) decretato dal MASAF.

Il Condifesa informerà i soci per iscritto dell'avvenuta erogazione del contributo UE, allegando un bollettino bancario "Frecia" riportante l'importo esatto del rimborso dovuto.



Il fondo nazionale per le avversità catastrofali in agricoltura AgriCat ha l'obiettivo di supportare le aziende agricole in Alto Adige che sono colpite da eventi naturali catastrofici, come gelo, siccità o alluvioni. Il fondo è stato introdotto nell'ambito del piano nazionale di gestione del rischio, con l'obiettivo di indennizzare alle aziende agricole parte dei danni subiti alle loro produzioni in seguito ad eventi catastrofali.

4.1

Accesso ad AgriCat

Destinatari: sono le aziende agricole che ricevono pagamenti diretti nell'ambito della Politica Agricola Comune (domanda unica). In questi casi gli agricoltori percettori di pagamenti diretti, in caso di assicurazione contro il gelo, per garantire la corretta interazione tra assicurazione e fondo devono scegliere il modello MA – MULTI AGRICAT.

Se gli agricoltori scelgono il modello assicurativo MULTI tradizionale con una franchigia per i danni da gelo inferiore al 40 %, ciò comporta un non rispetto delle normative vigenti e di conseguenza la perdita all'accesso al contributo sul premio assicurativo riconosciuto.

Le aziende non percettrici di pagamenti non hanno diritto d'accesso e di compensazioni da parte del fondo AgriCat, e devono continuare a utilizzare il modello assicurativo M – MULTI tradizionale.

AgriCat non sostituisce l'assicurazione, ma la integra. Il sistema mostra la sua piena efficacia solo se è integrato con la stipula di una corretta assicurazione.

4.2

Richiesta di indennizzo dal fondo AgriCat

La richiesta di indennizzo deve essere presentata tramite gli uffici CAA dopo il verificarsi di un danno dovuto a ad una avversità catastrofale (gelo, siccità ed alluvione).

In Alto Adige, gli uffici competenti sono il Bauernbund Service GmbH e Impresa Verde della Coldiretti, che collaborano con il Condifesa per assistere gli agricoltori nella presentazione della domanda.

Il fondo statale AgriCat supporta in caso di danni causati da eventi estremi come gelo, siccità o alluvioni.

Tuttavia, valgono alcune regole fondamentali.

4.3

Indennizzo da AgriCat

Il fondo AgriCat interviene solo se il danno supera il 20%. Ciò significa che i primi 20% del danno sono a carico dell'azienda agricola. Limite massimo di indennizzo: Il fondo rimborsa un massimo del 55% del danno totale.

In caso di un'assicurazione agevolata, questa collabora con AgriCat per integrare l'indennizzo.

Esempio 1: Danno del 100 %

In combinazione con una polizza assicurativa:

In caso di danno totale (100%) e con una polizza assicurativa con una franchigia del 40%, l'assicurazione copre il 60% del danno.

Il fondo AgriCat integra con un massimo del 30%.

In totale, l'agricoltore riceverà fino all'80% del danno.

In assenza di polizza assicurativa:

Se non è presente alcuna assicurazione, interviene solo il fondo AgriCat. Tuttavia, il danno non viene calcolato in base al danno reale, ma sulla base di una media definita da parte di AgriCat a livello regionale, che può essere significativamente inferiore al danno effettivo, riducendo così l'indennizzo.

Inoltre, il danno medio viene calcolato su una produzione indice. Questa risulta essere, per l'Alto Adige, nettamente inferiore ai livelli produttivi reali; in questo modo, l'indennizzo viene ulteriormente ridotto



Esempio 2 (Danno del 45%)

In combinazione con una polizza assicurativa:

In caso di danno del 45% e con una polizza assicurativa con una franchigia del 40%, l'assicurazione copre il 5% del danno (tutto ciò che supera la franchigia).

Il fondo AgriCat con franchigia del 20%, integra con il 25%. In totale, l'agricoltore riceverà fino al 30% del danno.

In assenza di polizza assicurativa:

Interviene solo il fondo AgriCat, ma il danno viene calcolato sulla base di una media definita da parte di AgriCat a livello regionale, riducendo ulteriormente l'indennizzo.

Il fondo AgriCat integra la polizza e protegge perciò le aziende agricole dagli effetti finanziari causati da eventi catastrofali. Tuttavia, per ottenere il massimo beneficio da parte del fondo, è necessario rispettare specifiche condizioni, in particolare la scelta del modello assicurativo corretto.

Certificato assicurativo

Per poter beneficiare pienamente del contributo sull'assicurazione contro le avversità atmosferiche è necessario che il certificato sia compilato correttamente. In particolare i dati riguardanti la superficie devono corrispondere a quelli riportati nel fascicolo LAFIS e ai dati del catasto frutticolo, che per evitare successivi problemi di liquidazione del contributo, non dovrebbero più essere modificati in corso d'anno dopo la stipula della polizza assicurativa. Inoltre devono essere riportate correttamente: le denominazioni varietali, i dati catastali, il numero di piante e conseguentemente anche le quantità assicurabili. Infine occorre tener presente che all'interno di un Comune dev'essere assicurata l'intera superficie coltivata di un prodotto.



5.1

Dati riguardanti la superficie

In virtù del fatto che, in conformità alla Direttiva UE 2115/2021, dev'essere assicurato l'intero raccolto di un prodotto coltivato in un medesimo Comune, le superfici dichiarate nel certificato di assicurazione costituiscono un elemento essenziale ai fini del calcolo del contributo. Attualmente la tolleranza è zero e il contributo viene parametrato per la percentuale di differenza riscontrata tra fascicolo/P.G.I.R. (ex. PAI) e certificato. Consigliamo pertanto di procedere in questo modo:

- al più tardi prima della stipula dell'assicurazione dev'essere aggiornato il fascicolo LAFIS (ad es. si devono dichiarare superfici in affitto, variazioni colturali e cessioni di superfici);
- anche i dati forniti dalla cooperativa tramite il catasto frutticolo devono essere controllati prima della stipula dell'assicurazione e all'occorrenza rettificati. **È importante soprattutto indicare correttamente le superfici con o senza rete antigrandine;**
- in sede di stipula della polizza portate assolutamente con voi il fascicolo LAFIS, il nuovo catasto frutticolo ufficiale o lo schedario viticolo.

5.2

Informazioni varietali & prezzi

Le informazioni per quanto riguarda le colture e le varietà e i loro relativi prezzi sono disponibili sul sito internet del consorzio www.hagelschutzkonsortium.com

- **Le aziende che praticano la coltivazione biologica** possono assicurare la propria produzione (prodotti biologici) a un prezzo maggiore. Tuttavia, per la campagna assicurativa 2026 per le produzioni mele, e anche per altre produzioni ISMEA e il MASAF non hanno previsto uno Standard Value maggiorato per le produzioni biologiche. Questo significa che per queste produzioni verrà applicato lo stesso Standard Value per BIO e NON BIO.

Per i prodotti per i quali è prevista una maggiorazione dello standard value per le produzioni biologiche è necessario separare le partite biologiche e non su due certificati distinti.

Consigliamo comunque di procedere con due certificati separati per BIO e NON BIO anche per le produzioni dove non c'è maggiorazione.

Consigliamo di assicurare la merce in fase di conversione BIO con i prezzi

convenzionali, altrimenti sono da accettare riduzioni di contributo.

- Anche le **varietà Golden e Stark Delicious**, coltivate oltre i 350 m s.l.m., si possono assicurare a un prezzo maggiore. In questo caso il socio dichiara, apponendo la propria firma, che il terreno si trova a un'altitudine di almeno 350 m sul livello del mare.

5.3

Comune di produzione e modello di assicurazione

È particolarmente importante che sul certificato sia riportato anche il Comune di produzione corretto. Per Comune di produzione s'intende il Comune amministrativo nel quale si trova la superficie da assicurare.

Essendo disponibili vari modelli di assicurazione tra cui scegliere (vedere il paragrafo Tipologie e modelli di assicurazione) da cui dipende anche il premio assicurativo, sul certificato occorre indicare il modello corretto.



Assicurazione

Anche quest'anno il Condifesa Bolzano, insieme alle compagnie assicurative, ha predisposto i modelli di polizza agevolata, stabilendo le condizioni della polizza collettiva. La polizza collettiva e i relativi tassi di premio saranno pubblicati all'inizio della campagna assicurativa sul nostro sito web: www.hagelschutzkonsortium.com

Sia la polizza collettiva sia il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) 2026 garantiscono che tutti i prodotti agricoli possano continuare a essere assicurati come di consueto per eventuali perdite del raccolto. Anche per le strutture come reti antigrandine o impianti produttivi sono previste, tipologie assicurative specifiche

6.1

Tipologie e modelli di assicurazione

Per la polizza agevolata sono disponibili diverse tipologie di assicurazione, per le quali dev'essere rispettata una soglia di danno del 20%. A partire dalla campagna assicurativa 2020 non è più possibile assicurare la produzione di frutta con la polizza integrativa (Modello B/M60), che copriva il danno sotto soglia, per questo motivo il Condifesa ha cercato di migliorare i condizioni per i danni da grandine e vento forte previsti dalla polizza agevolata. Le tipologie di assicurazione offerte dal Condifesa sono anche quest'anno la PLURI e la MULTI:

6.2

Tipologia di assicurazione PLURI

La polizza multirischio 4 garanzie, contro le avversità che si verificano più frequentemente (avversità di frequenza): Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento forte. La polizza "PLURI" è quindi interessante per le aziende che intendono assicurarsi contro la Grandine e l'Eccesso di Pioggia.

Con PLURI si possono stipulare i seguenti modelli di assicurazione:

- **B70:** il modello 70 si può utilizzare per tutti i prodotti, ad eccezione del prodotto "Mele sotto rete antigrandine", "Mele sotto rete antigrandine ed impianto antibrina" e "Uva da vino sotto rete antigrandine". Questo vale sia per il prodotto mela varietà standard che club. Questo modello è costituito dalla sola polizza agevolata

ta classica PLURI e ne rappresenta la variante meno costosa;

- **B80:** il modello 80 si può utilizzare per tutti i prodotti e include, oltre alla polizza agevolata PLURI, anche una copertura del rischio attraverso il Fondo di solidarietà del Condifesa.

Per la campagna assicurativa 2026 è obbligatorio per i certificati "Mele sotto rete antigrandine", "Mele sotto rete antigrandine ed impianto antibrina" e "Uva da vino sotto rete antigrandine", utilizzare il **modello assicurativo B (ex-Pluri)** oppure **M (ex-Multi) 80 entrambi con il fondo di solidarietà sottosoglia del Consorzio**. Questo vale sia per il prodotto mela varietà standard che club.

6.3

Tipologia di assicurazione MULTI

La polizza multirischio (paragrafo 2.5.1. sezione I del PGRA 2026 copre 10 garanzie: le tre avversità catastrofali (alluvione, siccità e gelo), le quattro avversità di frequenza (eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine e vento forte) e le avversità accessorie (colpo di sole e sbalzi termici, ondata di calore). Chi intende assicurarsi contro gelo deve stipulare un'assicurazione "MULTI".

Tipo di Assicurazione MULTI senza AGRICAT

L'assicurazione MULTI senza AGRICAT è un'assicurazione multirischio globale destinata esclusivamente alle aziende che non ricevono pagamenti diretti ("Domanda Unica") e quindi non hanno accesso al fondo AGRICAT. Con MULTI si possono stipulare i seguenti modelli di assicurazione:

- **M70:** il modello 70 si può utilizzare per tutti i prodotti, ad eccezione del prodotto "Mele sotto rete antigrandine", "Mele sotto rete antigrandine ed impianto antibrina" e "Uva da vino sotto rete antigrandine". Questo vale sia per il prodotto mela varietà standard che club. Questo modello è costituito dalla sola polizza agevolata classica MULTI e ne rappresenta la variante meno costosa;
- **M80:** il modello 80 si può utilizzare per tutti i prodotti e include, oltre alla stipula della polizza agevolata MULTI, anche una copertura del rischio attraverso il Fondo di solidarietà del Condifesa.

Tipo di Assicurazione MULTI AGRICAT

La MULTI AGRICAT è un'assicurazione multirischio che funziona in combinazione con il fondo nazionale per le avversità catastrofali AGRICAT. Questo modello assicurativo

è principalmente destinato alle aziende agricole che sono percettrici di pagamenti diretti nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC), ossia il fanno "Domanda unica". Per queste aziende, l'interazione tra assicurazione e fondo AGRICAT è obbligatoria. Con MULTI - AGRICAT si possono stipulare i seguenti modelli di assicurazione:

- **MULTI AGRICAT 70:** il modello 70 si può utilizzare per tutti i prodotti, ad eccezione del prodotto "Mele sotto rete antigrandine", "Mele sotto rete antigrandine ed impianto antibrina" e "Uva da vino sotto rete antigrandine". Questo vale sia per il prodotto mela varietà standard che club. Questo modello è costituito dalla sola polizza agevolata MULTI AGRICAT e ne rappresenta la variante meno costosa;
- **MULTI AGRICAT 80:** il modello 80 si può utilizzare per tutti i prodotti e include, oltre alla stipula della polizza agevolata MULTI AGRICAT, anche una copertura del rischio attraverso il Fondo di solidarietà del Condifesa.

Per la campagna assicurativa 2026 è **obbligatorio** per i certificati "Mele sotto rete antigrandine", "Mele sotto rete antigrandine ed impianto antibrina" e "Uva da vino sotto rete antigrandine", utilizzare il **modello assicurativo B (ex-Pluri)** oppure **M (ex-Multi) 80 entrambi con il fondo di solidarietà sottosoglia del Consorzio**. Questo vale sia per il prodotto mela varietà standard che club.

6.4

Fondo di solidarietà del Condifesa

Lo scopo del Fondo di solidarietà del Condifesa consiste nel compensare i danni o parte dei danni causati da avversità atmosferiche oggetto dell'assicurazione ed esclusi dalla copertura a causa del mancato raggiungimento della soglia di danno. Il Fondo dunque interviene per le partite che presentano un danno superiore al 20% per danni esclusivamente grandine e vento forte e 30% per danni causati da altri eventi come esempio da gelo, ma per le quali il danno medio per prodotto, azienda e Comune in totale non supera la soglia di danno del 20%, che in virtù della polizza assicurativa agevolata altrimenti negerebbe il risarcimento. Il danno è risarcito, previa detrazione della franchigia (vedere la relativa tabella), in misura del risarcimento massimo previsto. L'ammontare del risarcimento massimo ai soci aderenti è stabilito annualmente a conclusione delle perizie danni dal consiglio di amministrazione del consorzio in funzione alla disponibilità del fondo stesso. Il Consiglio di amministra-

zione stabilisce annualmente anche i contributi a carico del socio che confluiscono nella dotazione del Fondo. I modelli di assicurazione B80, M80 e MULTI AGRICAT 80 prevedono la partecipazione obbligatoria dell'assicurato al Fondo di solidarietà.

6.5

Assicurazione del raccolto sotto rete antigrandine

L'agricoltore ha la possibilità di assicurare le superfici di sua proprietà e quindi il prodotto sotto rete antigrandine. Come previsto dalla Direttiva UE 2115/2021, dev'essere assicurato l'intero raccolto assicurata l'intera produzione di un prodotto all'interno di un singolo Comune. Ciò significa che, **se si assicura il raccolto sotto rete antigrandine, dev'essere assicurata l'intera produzione**; non è possibile assicurare solo una parte della produzione sotto rete antigrandine. L'assicurazione del raccolto sotto rete antigrandine comporta una spesa ridotta e offre all'agricoltore la possibilità di assicurare anche i rimanenti rischi, che si corrono quando le reti sono chiuse per favorire il volo delle api nel periodo della fioritura, agevolare la fase di divisione cellulare dopo la fecondazione, facilitare la colorazione delle mele poco prima dell'inizio del raccolto e permettere agli uccelli rapaci di dare la caccia ai parassiti.

Nel concreto le reti antigrandine possono:

- rimanere chiuse fino al 15 maggio – dal 16 maggio devono essere aperte; In Val Venosta le reti possono rimanere chiuse fino al 20 maggio. Dal 21 maggio anche in questa zona devono essere aperte.
- rimanere chiuse fino al 31 maggio negli impianti ad un'altitudine superiore a 850 m s.l.m. – dall' 1 giugno devono essere aperte; In Val Venosta (da Tel in poi) per gli appezzamenti a quest'altezza le reti possono rimanere chiuse fino al 5 giugno. A partire dal 6 giugno devono essere aperte anche in questa zona.
- essere richiuse 10 giorni prima dell'inizio del raccolto, data definita dall'organizzazione servizi cooperative frutticole nella zona VOG e dalla VI.P nella loro zona d'attività.

Queste regole consentono al socio più flessibilità, nella gestione del rischio, in relazione ai ritmi di apertura e chiusura delle reti antigrandine, con contestuale massima protezione possibile del raccolto.

6.6

Combinazione di superfici con e senza rete antigrandine

Dato che le superfici a coltura frutticola e viticola sotto rete antigrandine sono state classificate ciascuna come prodotto a se stante, questa regolamentazione ci permette di non assicurare obbligatoriamente il raccolto sotto rete antigrandine. È quindi possibile assicurare il raccolto esterno alla rete antigrandine e non quello sotto rete. **Unica condizione: la superficie non assicurata in quanto sotto rete antigrandine dev'essere iscritta correttamente nel catasto frutticolo come superficie con rete antigrandine prima della stipula dell'assicurazione** (1% di differenza di superficie tollerata).

6.7

Montaggio di reti antigrandine durante la campagna assicurativa

In generale, le superfici che al momento della stipula dell'assicurazione non dispongono di rete antigrandine devono essere assicurate con un prodotto assicurativo **"senza rete antigrandine"**. Se però entro la fine della campagna assicurativa (30 aprile 2026) viene montata una rete e la si **registra regolarmente** nel nuovo catasto frutticolo LAFIS, è possibile apportare a posteriori una rettifica al certificato di assicurazione solo se entro i confini dello stesso Comune di produzione sono già state assicurate fin dall'inizio superfici **con o senza rete antigrandine**: in questo caso è possibile chiedere l'integrazione della superficie in questione nel certificato di assicurazione in essere "con rete antigrandine" (quantità assicurate, varietà e prezzo restano invariati).

In tutti i restanti casi i certificati di assicurazione stipulati restano invariati – quindi le superfici sono assicurate con il prodotto **"senza rete antigrandine"**.

Tutte queste variazioni devono essere comunicate preventivamente per iscritto al Condifesa, indicando il motivo della variazione e la data di montaggio della rete antigrandine e allegando una copia dei certificati di assicurazione in questione (modificato e nuovo). Eventuali situazioni particolari saranno valutate caso per caso con la rispettiva compagnia assicurativa.

6.8

Assicurazione della struttura antigrandine

Con un importo compreso tra **75 e 105 €/ha** e un valore assicurato compreso tra 10.400 e 14.400 €/ha, corrispondente a un tasso di premio dello 0,77% circa a carico del socio, è possibile assicurare la struttura antigrandine contro i seguenti rischi: grandine,

tempesta, raffiche di vento, uragani, eccesso di neve e fulmini. La copertura opera nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 30 novembre.

A tutti coloro che sottoscrivono il contratto d'assicurazione per il prodotto "Mele sotto rete antigrandine", "Mele sotto rete antigrandine ed impianto antibrina" sia varietà standard che club e "Uva da vino sotto rete antigrandine" il **Condifesa garantisce automaticamente anche la copertura, non solo del prodotto mele/uva da vino, bensì anche della struttura stessa (rete antigrandine)**

6.9

Assicurazione degli impianti produttivi

Con un importo compreso tra **206 e 366 €/ha** e un valore assicurato compreso tra 27.608,00 e 49.008,00 €/ha, corrispondente a un tasso di premio dello 0,77% circa a carico del socio, è possibile assicurare impianti produttivi frutticoli e viticoli contro i seguenti rischi: grandine, tempesta, raffiche di vento, uragani, eccesso di neve e fulmini. La copertura opera dalle ore 12 del 3° giorno successivo alla stipula e cessa il 31 dicembre.

A tutti coloro che sottoscrivono il contratto d'assicurazione per il prodotto "Mele sotto rete antigrandine", "Mele sotto rete antigrandine ed impianto antibrina" sia varietà standard che club e "Uva da vino sotto rete antigrandine" il **Condifesa garantisce automaticamente anche la copertura, non solo del prodotto mele/uva da vino, bensì anche dell'impianto produttivo.**

6.10

Assicurazione del raccolto sotto impianto antibrina

Anche la raccolta sotto rete antibrina è possibile assicurarla con i modelli definiti. Con la MULTI e MULTI AGRICAT viene concesso uno sconto di 2 punti % in caso sia presente di un impianto d'irrigazione antibrina funzionale. Invece, per il tipo di assicurazione MULTI AGRICAT, in presenza di un impianto di irrigazione antibrina funzionante, viene concesso uno sconto di 1,5 punti percentuali.

Attenzione: Lo sconto sarà applicato solo in caso di un impianto d'irrigazione antibrina. Ogni altro metodo che viene usato per una protezione attiva contro gelo/brina sarà escluso dalla scontistica da parte delle compagnie. Quindi l'impianto d'irrigazione presente deve essere concepito proprio per l'antibrina.

Condizioni

Le principali condizioni dell'assicurazione contro le avversità atmosferiche, sono riportate di seguito. Si precisa che l'agenzia, l'agente o il broker sono tenuti a confermare per iscritto la stipula del contratto e l'inizio della copertura. Il Condifesa resta a disposizione per qualsiasi informazione sulla polizza stipulata. In caso di dubbi, fa fede la "polizza collettiva" stipulata con l'assicurazione.



7.1

Prodotti assicurabili

Si possono assicurare tutti i prodotti previsti dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura – PGRA 2026

7.2

Decorrenza delle garanzie

La copertura di ogni singolo certificato inizia a operare alle ore 12:

- del 3° giorno successivo alla stipula della polizza per le garanzie relative a grandine e vento forte;
- del 12° giorno successivo alla stipula della polizza per la garanzia relativa a gelo, alluvione, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzi termici;
- del 30° giorno successivo alla stipula della polizza per la garanzia relativa a siccità.

7.3

Scadenza dei premi assicurativi

Il premio assicurativo e la quota associativa e il supplemento spese per l'anticipo dovrà essere pagato al Consorzio alla fine di ottobre 2026. Ogni agricoltore assicurato riceverà la richiesta di pagamento con annessa

indicazione di scadenza e modalità di pagamento.

7.4

Modifica di contratti già stipulati

Qualora si rendesse necessario modificare un contratto già concluso, vi preghiamo di contattarci telefonicamente.

7.5

Riduzione della quantità assicurata

Per tutti i prodotti è possibile chiedere la riduzione delle quantità indicate. La richiesta – motivata – può essere presentata fino a 15 giorni prima dell'inizio del raccolto e deve riguardare almeno il 20% della quantità assicurata per partita. In questo caso il premio assicurativo viene ridotto in proporzione alla durata del contratto tra stipula/riduzione quantità/inizio del raccolto (riduzione proporzionale). **Nel caso in cui la polizza assicurativa viene stipulata per il prodotto provvisto di copertura anti-grandine, la riduzione non viene concessa per il motivo montaggio di rete anti-grandine durante la stagione.**

7.6

Stipula dell'assicurazione dopo che si è verificato un danno

Per le possibilità a riguardo vi chiediamo di rivolgervi al vostro agente assicurativo o presso i nostri uffici.

7.7

Franchigia

Il diritto al risarcimento danni sorge solo se le avversità assicurate hanno distrutto più del 20% dell'intera produzione di una coltura all'interno di un Comune. Se si raggiunge questa soglia minima di danni, sulla partita o sottopartita si applica la seguente franchigia:

PLURI – Assicurazione multirischio con rischi climatici classici

MULTI – Assicurazione multirischio globale

a) Franchigia in caso di danni causati, singolarmente o in combinazione, da grandine e vento forte:

Danno %	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Franchigia %	20	20	20	19	19	19	18	18	18	17	17
Danno %	32	33	34	35	100						
Franchigia %	17	16	16	15							

Per le avversità grandine e vento forte limitatamente ai prodotti protetti da impianti antigrandine in funzione, verrà applicata una franchigia pari al 15%.

b) Per danni causati, singolarmente o in combinazione, da gelo, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzo termico e non in combinazione con grandine e vento forte, si applica una franchigia del 30%.

c) Se si verificano danni da grandine e vento forte combinati con danni da una delle cosiddette "altre avversità" come gelo, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzo termico e se il totale del danno risultante da queste "altre avversità" è maggiore o uguale al 10%, si applica la seguente franchigia:

Danno %	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40-100
Franchigia %	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20

Se invece il totale dei danni da "altre avversità" è inferiore al 10%, anche per questi danni più i danni da grandine e vento forte si applica la franchigia di cui al punto 6.7 – paragrafo a).

MULTI AGRICAT – Assicurazione multirischio combinata con il fondo nazionale per le avversità catastrofali AGRICAT

Franchigie in assenza di danni da eventi catastrofali come il Gelo:

a) Franchigia in caso di danni causati, singolarmente o in combinazione, da grandine e vento forte:

Danno %	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Franchigia %	20	20	20	19	19	19	18	18	18	17	17
Danno %	32	33	34	35-100							
Franchigia %	17	16	16	15							

Per le avversità grandine e vento forte limitatamente ai prodotti protetti da impianti antigrandine in funzione, verrà applicata una franchigia pari al 15%.

b) Per danni causati, singolarmente o in combinazione, da gelo, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzo termico e non in combinazione con grandine e vento forte, si applica una franchigia del 30%.

c) Per danni causati da gelo: la franchigia è di 40 % punti.

Se i danni da gelo sono combinati solo con Grandine e/o Vento Forte, si applicano le seguenti regole:

Franchigia minima: 20 %.

Se i danni causati da eventi catastrofali superano questa franchigia minima, la franchigia corrisponde all'ammontare del danno causato dall'evento catastrofale stesso. Se i danni da eventi catastrofali superano il 40 %, la franchigia è fissata al 40 %.

Se i danni da eventi catastrofali come il gelo sono combinati con Grandine e/o Vento Forte o altri rischi assicurati (ad esempio Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve o altri eventi accessori), si applicano le seguenti regole:

Franchigia minima 30 %, se i danni causati da altri eventi (ad esempio Eccesso di Pioggia o Eccesso di Neve) prevalgono.

Franchigia minima 20 %, se i danni causati da Grandine o Vento Forte prevalgono.

Se i danni da eventi catastrofali superano questa franchigia minima, la franchigia corrisponderà all'ammontare del danno causato dall'evento catastrofale stesso.

Se i danni da eventi catastrofali superano il 40 %, la franchigia è pari al 40 %.

7.8

Franchigia per la viticoltura

Per l'uva da vino, nel caso delle avversità grandine e vento forte che si verificano singolarmente o in forma combinata si applica la seguente franchigia:

Danno %	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Franchigia %	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16
Danno %	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40-100
Franchigia %	15	15	14	14	13	13	12	12	11	10

per le avversità grandine e vento forte limitatamente all'uva da vino protetta da impianto antigrandine in funzione, verrà Per tutte le "altre avversità" si applica invece anche per la viticoltura la franchigia di cui al punto 6.7 – paragrafi b) e c) PLURI e MULTI; b) e c) MULTI AGRICAT.

Per le avversità grandine e vento forte limitatamente ai prodotti protetti da impianti antigrandine in funzione, verrà applicata una franchigia pari al 10%

7.9

Franchigia per ciliegie e albicocche

Per le ciliegie e le albicocche si applica per qualsiasi avversità una franchigia del 30%. Per il tipo di assicurazione MULTI AGRICAT, si applica invece anche la franchigia secondo il punto 6.7 MULTI AGRICAT - comma c).

7.10

Limiti d'indennizzo

Il limite massimo d'indennizzo si calcola sul valore assicurato di ogni singola partita. Qualora il danno netto (danno accertato meno la relativa franchigia) superi il limite massimo d'indennizzo, il danno netto si riduce al valore dell'indennizzo massimo. Qualora il danno netto sia inferiore, si eroga l'importo corrispondente al danno accertato al netto della franchigia. A seconda della tipologia di assicurazione e del rapporto tra i danni sono stati definiti i seguenti limiti d'indennizzo:

Per la tipologia di assicurazione PLURI di cui al paragrafo 2.5.1 sezione I punto c) del PGRA 2026 l'indennizzo massimo per partita è pari all'85%.

Per la tipologia di assicurazione MULTI di cui al paragrafo 2.5.1 sezione I punto a) del PGRA 2026, l'indennizzo massimo per partita è pari all'80%. Per danni da grandine e/o vento forte in combinazione con gelo, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzo termico, l'indennizzo massimo per partita è pari al 70% purché, quest'ultime, causino un danno superiore al 10%, contrariamente vale il limite del 80%. Qualora il danno sia stato causato esclusivamente dagli eventi gelo, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzo termico, il rimborso massimo per partita sarà pari al 60%.

Per il prodotto ciliegia l'indennizzo massimo per partita è pari al 30%, a prescindere dalla tipologia di assicurazione.

7.11

Perdita di qualità dell'uva da vino

In caso di danni causati dagli eventi assicurati, oltre al risarcimento per la perdita di quantità (1a lettura) è riconosciuto anche un supplemento per la perdita di qualità (2a lettura) ipotizzata. Questa perdita di qualità viene rilevata e calcolata sulla produzione residua, tenendo conto delle condizioni generali del vigneto, dei dati medi di produzione della zona di coltivazione, dell'intensità e del momento di vegetazione in cui l'avversità assicurata si è verificata, e applicando la perdita maggiore di qualità [%] tra i punti seguenti.

a) Se un'avversità assicurata danneggia qualitativamente in modo visibile tutte le uve o parte di esse ovvero singoli acini; il relativo danno viene quantificato percentualmente in base al rapporto acini colpiti su acini presenti per grappolo. Tale percentuale non può superare il 60%.

b) In caso di avversità assicurate, come la grandine, che comportino una perdita di foglie rilevante di oltre il 30%, può essere concesso un supplemento per perdita di qualità. Le zone di coltivazione nelle quali questa perdita di foglie, comporta un rilevante danno qualitativo, devono essere individuate dal Condifesa in collaborazione con il Centro di Consulenza. Solo in tali zone può essere concesso, per una perdita di foglie superiore al 30%, un supplemento massimo del 40%.

In caso di danni assicurati che si verifichino al massimo 30 giorni prima dell'inizio ufficiale della vendemmia, la perdita di qualità accertata ai sensi del punto a) può essere rivalutata fino al 30% a discrezione del perito (perdite di qualità per linee speciali o vini di particolare pregio).

7.12

Ripulitura delle uve

Prima della vendemmia il coltivatore assicurato può ripulire le uve da vino ed eliminare gli acini colpiti da marciume, per preservare la qualità delle uve. Unica condizione: **la compagnia assicurativa dev'essere informata per iscritto - per e-mail o fax - di quest'operazione tre giorni prima di iniziare. Il vostro consulente assicurativo sarà lieto di aiutarvi.**

7.13

Prezzi e Valori Standard "Standard Value"

I Valori Standard ("Standard Value"), decretati dal Ministero MASAF e i prezzi possono essere consultati sul nostro sito internet www.hagelschutzkonsortium.com





Stima del danno

Il Condifesa si adopera per affiancare e assistere costantemente gli assicurati e funge da intermediario tra compagnie, periti e assicurati. In collaborazione con l'omologo Consorzio trentino, il Consorzio di Difesa organizza diverse iniziative con i periti per prepararli adeguatamente in merito alle specificità locali e agli eventi avversi verificatisi. Nel caso doveste tuttavia avere l'impressione che la stima effettuata non corrisponda a quanto previsto dal contratto assicurativo, non esitate a contattarci.

8.1

Denuncia di un danno

La denuncia del danno dev'essere fatta direttamente alla compagnia assicurativa, vale a dire all'agenzia presso cui è stata stipulata la polizza. La denuncia dev'essere presentata entro 3 giorni dal verificarsi del danno. Ogni sinistro dev'essere denunciato separatamente, anche se si ripete a breve distanza di tempo dal precedente.

8.2

Esito della stima del danno

La stima definitiva è effettuata prima dell'inizio del raccolto a cura del perito incaricato dalla compagnia assicurativa. Al fine di permettere la regolare effettuazione della stima, il raccolto non deve iniziare prima che la stima sia definitivamente conclusa. Durante la perizia di stima dovrebbe essere prestate l'assicurato stesso o una persona maggiorenne da questo delegata. Il bollettino di campagna dev'essere redatto sul posto successivamente alla perizia e in ogni caso firmato dall'assicurato, al quale dev'esserne consegnata una copia. Se ritenete che la stima non corrisponda a quanto convenuto con l'assicurazione, mettetevi in ogni caso in contatto con il Condifesa, prima di sottoscriverla. I bollettini di campagna che sono stati firmati dagli agricoltori al momento della perizia sono definitivi. In tale caso non è più possibile chiedere la perizia d'appello.

Importante: Con la sottoscrizione del bollettino di campagna l'assicurato accetta automaticamente e definitivamente l'esito della perizia. Tutti i danni subiti fino a questa data di conseguenza risultano definitivi.

Vengono fatte delle denunce di danni, dopo la data di perizia e rilascio del bollettino di campagna, relativi a danni subiti a una data prima del rilascio bollettino campagna, la compagnia non è più obbligata a rifare la perizia.

Se invece capitano danni nuovi successivamente alla perizia e quindi successivamente al rilascio del bollettino di campagna, tali danni sono da denunciare entro i 3 giorni alla compagnia assicuratrice tramite il Suo intermediario e agente assicurativo. In tale caso viene rilasciata nuova perizia e nuovo bollettino per il danno subito.

8.3

Esito della stima senza firma dell'assicurato

In caso di rifiuto di apporre la propria firma, l'esito della perizia di stima vi sarà spedito mediante lettera raccomandata o e-mail certificata PEC. Dal ricevimento del documento avete **tre giorni di tempo** per richiedere una perizia d'appello, altrimenti l'esito della perizia viene accettato automaticamente.

8.4

Perizia d'appello

Mettetevi in contatto con il Condifesa per concordare le azioni necessarie. La richiesta di perizia d'appello deve essere mandata tramite PEC o lettera raccomandata direttamente dall'assicurato alla Compagnia e per conoscenza al Condifesa.

8.5

Costi della perizia d'appello

Ognuna delle parti provvede alla quota onararia del rispettivo perito e alla metà di quella dell'eventuale terzo perito.

8.6

Esito della perizia d'appello

Il risultato della perizia d'appello è definitivo e vincolante per tutte le parti interessate. Esso dev'essere accettato, anche se dovesse risultare inferiore al risultato della perizia originale.

8.7

Perizia non accettata senza richiesta d'appello

In questo caso la compagnia assicurativa provvederà a liquidare nei termini stabiliti il risarcimento stabilito nel bollettino di campagna.

8.8

Calcolo del risarcimento

Il risarcimento definitivo da corrispondere è calcolato in via esclusiva dalla compagnia e verificato dal Consorzio.

8.9

Erogazione del risarcimento

Le compagnie assicurative sono tenute ad erogare il risarcimento entro il 30.12.2026. Anche le erogazioni dal Fondo di solidarietà vengono effettuate entro il 30.12.2026.



Tabella di valutazione

Il danno qualitativo subito dal prodotto è calcolato in base alle seguenti descrizioni e in conformità alle norme qualitative UE qualità.



Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
A	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; • 0,2 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); • Rugginosità lieve che interessa 1/5 del frutto (1/20 per rugginosità densa).*	0 %
B	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti. • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate, o con la sola necrosi (suberificazione) dell'epicarpo (buccia); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia); • Rugginosità (anche quando si manifesta come cinghiatura) media che interessa 1/2 del frutto (1/3 per rugginosità densa);*	50 %
C	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85 %

N.B.:

- Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità;
- Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche "qualche lieve incisione all'epicarpo";
- Per i Prodotti albicocche e susine i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati;
- si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti dalla garanzia.

* Rugginosità, per i soli effetti dell'Avversità Gelo e Brina:

- Rugginosità densa: macchie brunastre che alterano la colorazione generale del frutto;
- L'area peduncolare e pistillare non sono considerate, ai fini del calcolo della superficie del frutto interessata da rugginosità;
- Le varietà per le quali la rugginosità costituisce una caratteristica varietale della buccia, la rugginosità non costituisce un difetto se conforme all'aspetto generale del frutto.



Prospetto modelli di assicurazione

Prospetto sommario dei modelli di assicurazione disponibili:

Modello	Fondo solidarietà	Soglia di danno	Franchigia				Risacimento massimo
			Grandine + Vento Forte	Solo „altre avversità”	Danni causati da eventi catastrofici	Combinazione avversità catastrofici con Grandine e/o Vento Forte o altri rischi assicurati	
Uva da vino							
** B70		20%	20-10%	30%		30-20%	85%
** B80	●	20%	20-10%	30%		30-20%	85%
* M70		20%	20-10%	30%	30%	30-20%	80% xx
* M80	●	20%	20-10%	30%	30%	30-20%	80% xx
* MULTI AGRICAT 70		20%	20 -10%	30%	40%	40-20% ★	80% xx
* MULTI AGRICAT 80	●	20%	20 -10%	30%	40%	40-20% ★	80% xx
Uva da vino sotto rete antigrandine							
** B80	●	20%	10%	30%		30-20%	85%
* M80	●	20%	10%	30%	30%	30-20%	80% xx
* MULTI AGRICAT 80	●	20%	10%	30%	40%	40-20% ★	80% xx
Mele e pere							
** B70		20%	20-15%	30%		30-20%	85%
** B80	●	20%	20-15%	30%		30-20%	85%
* M70 ¹		20%	20-15%	30%	30%	30-20%	80% xx
* M80 ¹	●	20%	20-15%	30%	30%	30-20%	80% xx
* MULTI AGRICAT 70 ²		20%	20-15%	30%	40%	40-20% ★	80% xx
* MULTI AGRICAT 80 ²	●	20%	20-15%	30%	40%	40-20% ★	80% xx
Mele sotto rete antigrandine (dal 15 maggio a 10 giorni prima dell'inizio della raccolta, la coltura deve essere coperta con una rete antigrandine)							
** B80	●	20%	15%	30%		30-20%	85%
* M80	●	20%	15%	30%	30%	30-20%	80% xx
* MULTI AGRICAT 80	●	20%	15%	30%	40%	40-20% ★	80% xx
Altra frutta drupacea (escluso ciliegie e albicocche)							
* M80	●	20%	20-15%	30%	30%	30-20%	80% xx
* M70		20%	20-15%	30%	30%	30-20%	80% xx
* MULTI AGRICAT 70		20%	20-15%	30%	40%	40-20% ★	80% xx
* MULTI AGRICAT 80	●	20%	20-15%	30%	40%	40-20% ★	80% xx

★
Franchigia minima 30%, se i danni causati da altri eventi (ad esempio Eccesso di Pioggia o Eccesso di Neve) prevalgono, franchigia minima 20%, se i danni causati da Grandine o Vento Forte prevalgono. Se i danni da eventi catastrofici superano questa franchigia minima, la franchigia corrisponderà all'a montare del danno causato dall'evento catastrofale stesso. Se i danni da eventi catastrofici superano il 40%, la franchigia è pari al 40%.

✕
se eventi catastrofici e/o eccesso di pioggia si verificano da soli max 60%

xx
altri eventi in combinazione con grandine e vento forte max. 70% purché causino un danno superiore al 10%, contrariamente vale il limite del 80%; se il gelo e/o altri eventi catastrofici e/o eccesso di pioggia si verificano da soli max 60%

¹ Per i modelli M70 e M80 con impianto antibrina è riconosciuto uno sconto di 2 punti percentuali.

² Per i modelli MULTI AGRICAT 70 e MULTI AGRICAT 80 con impianto antibrina è riconosciuto uno sconto di 1,5 punti percentuali.

* Garanzie coperte: Grandine, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Vento forte, Siccità, Alluvione, Gelo, Brina, Colpo di sole, Vento caldo, Ondata di calore e Sbalzo termico

** Garanzie coperte: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento forte.



Prospetto modelli di assicurazione

Modello	Fondo solidarietà	Soglia di danno	Franchigia				Risarcimento massimo
			Grandine + Vento Forte	Solo „altre avversità”	Danni causati da eventi catastrofici	Combinazione avversità catastrofici con Grandine e/o Vento Forte o altri rischi assicurati	
Ciliegie							
* M70		20%	30%	30%	30%	30%	30%
* M80	●	20%	30%	30%	30%	30%	30%
* MULTI AGRICAT 70		20%	30%	30%	40%	40-20% ★	30%
* MULTI AGRICAT 80	●	20%	30%	30%	40%	40-20% ★	30%
Albicocche							
* M70		20%	30%	30%	30%	30%	70% ✕
* M80	●	20%	30%	30%	30%	30%	70% ✕
* MULTI AGRICAT 70		20%	30%	30%	40%	40-20% ★	70% ✕
* MULTI AGRICAT 80	●	20%	30%	30%	40%	40-20% ★	70% ✕
Fragole							
* M70		20%	20-15%	30%	30%	30-20%	80% ✕✕
* M80	●	20%	20-15%	30%	30%	30-20%	80% ✕✕
* MULTI AGRICAT 70		20%	20-15%	30%	40%	40-20% ★	80% ✕✕
* MULTI AGRICAT 80	●	20%	20-15%	30%	40%	40-20% ★	80% ✕✕
Piccoli frutti							
** B70		20%	20-15%	30%		30-20%	85%
** B80	●	20%	20-15%	30%		30-20%	85%
* M70		20%	20-15%	30%	30%	30-20%	80% ✕✕
* M80	●	20%	20-15%	30%	30%	30-20%	80% ✕✕
* MULTI AGRICAT 70		20%	20-15%	30%	40%	40-20% ★	80% ✕✕
* MULTI AGRICAT 80	●	20%	20-15%	30%	40%	40-20% ★	80% ✕✕

★

Franchigia minima 30%, se i danni causati da altri eventi (ad esempio Eccesso di Pioggia o Eccesso di Neve) prevalgono, franchigia minima 20%, se i danni causati da Grandine o Vento Forte prevalgono. Se i danni da eventi catastrofici superano questa franchigia minima, la franchigia corrisponderà all'a montare del danno causato dall'evento catastrofico stesso. Se i danni da eventi catastrofici superano il 40%, la franchigia è pari al 40%.

¹ Per i modelli M70 e M80 con impianto antibrina è riconosciuto uno sconto di 2 punti percentuali.

² Per i modelli MULTI AGRICAT 70 e MULTI AGRICAT 80 con impianto antibrina è riconosciuto uno sconto di 1,5 punti percentuali.

* Garanzie coperte: Grandine, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Vento forte, Siccità, Alluvione, Gelo, Brina, Colpo di sole, Vento caldo, Ondata di calore e Sbalzo termico

** Garanzie coperte: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento forte.

✕

se eventi catastrofici e/o eccesso di pioggia si verificano da soli max 60%

✕✕

altri eventi in combinazione con grandine e vento forte max. 70% purché causino un danno superiore al 10%, contrariamente vale il limite del 80%; se il gelo e/o altri eventi catastrofici e/o eccesso di pioggia si verificano da soli max 60%

Modello	Soglia di danno	Franchigia	Risarcimento massimo	Eventi
Strutture				
Reti antigrandine	0%	10% fisso	80%	Grandine, Vento forte, Gelo, trombe d'aria, Uragani, Fulmini, Eccesso di pioggia e Eccesso di neve
Impianti produttivi				
Frutti- e viticoltura	0%	10% fisso	80%	Grandine, Vento forte, Gelo, trombe d'aria, Uragani, Fulmini, Eccesso di pioggia e Eccesso di neve